

ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL

SINDACO
E DEL
CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, ed
a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell'accesso delle cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti.

L'adempimento non è obbligatorio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235).

La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate da: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

Principali riferimenti normativi:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;*
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;*
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;*
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;*
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;*
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;*
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;*
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*

Comune con un numero di abitanti fino a 999

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 10

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
Numero Candidati:
minimo **7**;
massimo **10**.
- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
- 3) Programma amministrativo.
- 4) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 5) Dichiarazione, autenticata come sopra, di accettazione della candidatura a consigliere, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 6) *Non essendo richiesta alcuna sottoscrizione della lista, saranno gli stessi candidati che sottoscrivono la propria candidatura, inoltre la materiale presentazione della lista di candidati può essere effettuata dagli esponenti di partito o gruppo politico, da uno o più dei candidati o dai delegati di lista.*
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere.
- 8) MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido.

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.

**ROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215**

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento ¹	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 27	13,33 = 13	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 11	5,33 = 5
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 11	5,33 = 5	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 11	5,33 = 5	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3
Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti	12	3/4	9	Non obbligatorio Circolare Ministero dell'Interno 14 maggio 2013, n. 30 <i>Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.</i>			
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10	3/4	7,50 = 7				

¹ Nel conteggio del numero **minimo** dei candidati, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi, (articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

² Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore soltanto la quota del genere più rappresentato (2/3) che presenti la cifra decimale *pari o superiore* a 50 centesimi.